

**CSA - Coordinamento Sanità e
Assistenza fra i movimenti di base**

10124 TORINO - Via Artisti, 36
In attività ininterrottamente dal 1970
Tel. 011-812.44.69 - Fax 011-812.25.95
e-mail: info@fondazionepromozionesociale.it

 **Fondazione
Promozione
Sociale ETS**

Via Artisti 36 - 10124 Torino
Tel. 011.8124469 - Fax 011.8122595
info@fondazionepromozionesociale.it
www.fondazionepromozionesociale.it

**TUTTI I MALATI CRONICI NON AUTOSUFFICIENTI DI OGNI ETÀ
HANNO DIRITTO ALLE CURE SANITARIE**

in Ospedale, nelle Case di cura o Cava

ED ALLE PRESTAZIONI LEA SOCIO-SANITARIE

a domicilio, nei centri diurni, nelle Rsa

SENZA LIMITI DI DURATA

*Gli anziani, i malati psichiatrici, le persone con disabilità invalidanti e in condizione di non autosufficienza irreversibile ricoverati in ospedale (o in altra struttura sanitaria o in una Rsa, Residenza sanitaria assistenziale, convenzionata con il Servizio sanitario nazionale) **non possono essere dimessi** prima che siano state assicurate e organizzate dall'Asl di residenza del paziente le cure domiciliari (accettate volontariamente e concordate con i familiari) o sia stata individuata una struttura residenziale socio-sanitaria per il ricovero definitivo convenzionata.*

Non è vero che il ricovero dura “solo” 30/60 giorni... Se permangono le necessità di cura e di non autosufficienza, la degenza deve essere prorogata fino a quando è praticabile il rientro a domicilio o è disponibile un ricovero convenzionato in Rsa. **È l'Asl di residenza che deve prendersi carico del paziente e organizzare la continuità delle cure.**

IL DIRITTO ALL'ACCESSO È GARANTITO DALLA LEGGE 833/1978 E DALLE NORME SUI LEA (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017) PER TUTTI, **QUALUNQUE SIANO LE CAUSE, LA FENOMENOLOGIA E LA DURATA DELLA MALATTIA, SENZA DISTINZIONI SOCIALI O ECONOMICHE** (artt. 1 e 2, legge 833/1978). IL DIRITTO È SOGGETTIVO ED UNIVERSALISTICO.

ATTENZIONE!

VOGLIONO DIMETTERE IL TUO CONGIUNTO MALATO CRONICO NON AUTOSUFFICIENTE IN BASE ALLA NUOVE DELIBERE DELLA REGIONE PIEMONTE (Dgr 1-5265/2022 e 10-5445/2022)?

Non possono senza il tuo consenso

Le norme nazionali prevalgono sulle delibere della Regione Piemonte.

Se non ci sono le condizioni per garantire VOLONTARIAMENTE le prestazioni domiciliari, la legge prevede il diritto a opporsi alle dimissioni e di chiedere la continuità delle cure senza interruzione.

(segue →)

IL SERVIZIO SANITARIO È OBBLIGATO A CURARE I MALATI CRONICI CHE DIVENTANO NON AUTOSUFFICIENTI

SFATIAMO LE FALSE NOTIZIE SANITARIE!

che riguardano i ricoveri in ospedale e nelle altre strutture sanitarie convenzionate
(Case di cura, dimissioni protette, Rsa, etc.)

SE TI DICONO...

È:

«LE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE POSSONO DIMETTERE IL MALATO NON AUTOSUFFICIENTE, PERCHÉ SONO I FAMILIARI CHE DEVONO TROVARE UNA SISTEMAZIONE DEFINITIVA»

FALSO! Se i parenti della persona malata non sono nella condizione di poter accettare le dimissioni del proprio congiunto non autosufficiente possono opporsi alle dimissioni, come previsto dalla normativa vigente. In base all'art. 23 della Costituzione «nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge». E non esistono norme che impongono ai congiunti obblighi di prestazioni che sono previste in capo al Servizio sanitario, come stabilito dall'articolo 2 della legge 833/1978.

«SE NON ACCETTI LE DIMISSIONI DI UN MALATO NON AUTOSUFFICIENTE RICOVERATO RISCHI UNA DENUNCIA PER ABBANDONO DI PERSONA INCAPACE»

FALSO! Fintanto che la persona malata rimane in carico al Servizio sanitario nazionale ogni responsabilità diagnostica e curativa permane in capo alla sanità.

«SE NON ACCETTI LE DIMISSIONI DI UN MALATO NON AUTOSUFFICIENTE COMMITTI UN REATO E PUOI ESSERE DENUNCIATO ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA OPPURE AI CARABINIERI»

FALSO! Non c'è nessun reato. La Procura della Repubblica può eventualmente richiedere la nomina, a seconda delle condizioni, di un tutore o di un amministratore di sostegno per il malato. È bene ricordare che è sempre meglio che siano i congiunti del malato ad attivarsi per primi in tal senso. I Carabinieri non hanno competenza in materia.

«IL RICOVERO IN STRUTTURA CONVENZIONATA DURA AL MASSIMO 60 GIORNI»

FALSO! Non è vero che esiste un limite di tempo ai ricoveri in ospedali, case di cura e centri di riabilitazione. L'art. 2 della legge 833/1978 stabilisce che il Servizio sanitario è tenuto ad assicurare «la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali ne siano le cause, la fenomenologia e la durata». **La norma vale anche per i ricoveri in Rsa dopo l'ospedale o la Casa di cura.** L'art. 30 del Dpcm del 12 gennaio 2017 (aggiornamento dei Lea, Livelli essenziali di assistenza) al punto 1.b) prevede "trattamenti di lungoassistenza, recupero e mantenimento (...) con garanzia di continuità assistenziale (...). In questo caso il Servizio sanitario versa il 50% del costo totale della retta; il restante 50% è a carico dell'utente: se non ha risorse sufficienti ha diritto all'integrazione economica del Comune di residenza (solo in questo caso sarà tenuto a presentare l'Isee, ovvero la sua situazione economica).

«I MALATI CRONICI ANZIANI E NON AUTOSUFFICIENTI SONO "CASI SOCIALI" ED HANNO BISOGNO SOLO DI "ASSISTENZA"»

FALSO! Come ha precisato l'Ordine dei Medici nel documento del 6 luglio 2015 «gli anziani malati cronici non autosufficienti e le persone affette da demenza senile sono soggetti colpiti da gravi patologie che hanno avuto come esito la devastante compromissione della loro autosufficienza e pertanto hanno in tutti i casi esigenze sanitarie e socio-sanitarie indifferibili in relazione ai loro quadri clinici e patologici».

«NON PRENDIAMO AL PRONTO SOCCORSO IL TUO FAMILIARE MALATO CRONICO NON AUTOSUFFICIENTE E/O CON DEMENZA»

FALSO! Tenuto conto che le Commissioni di valutazione dell'Asl quasi mai riconoscono il diritto indifferibile alle prestazioni domiciliari o al ricovero in convenzione in Rsa, l'accesso al Pronto soccorso è la modalità prevista per ottenere diagnosi, cure e continuità terapeutica immediata. Lo ha confermato la Corte costituzionale nella sentenza n. 62/2020.

(ALTRE INFORMAZIONI UTILI SONO A DISPOSIZIONE SUI SITI WWW.FONDAZIONEPROMOZIONESOCIALE.IT E WWW.TUTORI.IT)

Attualmente fanno parte del Csa le seguenti organizzazioni: Associazione Geaph, Genitori e amici dei portatori di handicap di Sangano (To); Agafh, Associazione genitori di adulti e fanciulli handicappati di Orbassano (To); Aias, Associazione italiana assistenza spastici, sezione di Torino; Associazione "La Scintilla" di Collegno-Grugliasco (To); Associazione "Luce per l'autismo" ODV, Torino; Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie, Torino; Associazione "Odissea 33" di Chivasso (To); Associazione "Oltre il Ponte" di Lanzo Torinese (To); Associazione "Prader Willi", sezione di Torino; Associazione tutori volontari odv, Torino; Cogeha, Collettivo genitori dei portatori di handicap, Settimo Torinese (To); Comitato per l'integrazione scolastica, Torino; Ggl, Gruppo genitori per il diritto al lavoro delle persone con handicap intellettuale, Torino; Grh, Genitori ragazzi handicappati di Venaria-Druento (To); Gruppo inserimento sociale handicappati di Ciriè (To); Ulces, Unione per la lotta contro l'emarginazione sociale, Torino; Ups, Unione per la promozione sociale, Torino; Utim odv, Unione per la tutela delle persone con disabilità intellettuale, Torino.

Fondazione promozione sociale onlus/Ets, Via Artisti 36, 10124 Torino. Fotocopiato in proprio, Torino, 30 agosto 2022